Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 31 marzo 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1953, n. 155.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna di terreni di proprietà della Compagnia agricola italiana, società per azioni, con sede in Sassari, in comune di Alghero (Sassari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1953, n. 156.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna di terreni di proprietà di Dalmasso Lucrezio fu Agostino, in comune di Abbasanta (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1953, n. 157.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna di terreni di proprietà di Dalmasso Lucrezio fu Agostino, in comune di Laconi (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1953, n. 158.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna di terreni di proprietà di Dalmasso Lucrezio fu Agostino, in comune di Paulilatino (Cagliari).

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 75 DEL 31 MARZO 1953:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 12: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti Sezione autonoma di Credito comunale e provinciale:** 49ª estrazione di cartelle speciali 3,75 % eseguite nel febbraio 1953.

(1287)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1953, n. 148.

Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

I — Dopo l'art. 16 è aggiunto il seguente articolo 16-*bis*:

« I partiti, gruppi e movimenti politici concorrenti alle elezioni possono effettuare il collegamento delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

« Il collegamento è ammesso unicamente tra partiti, gruppi e movimenti politici che abbiano presentato liste con eguale contrassegno in almeno cinque circoscrizioni. Le liste della circoscrizione di Trento-Bolzano e le candidature della Valle d'Aosta sono ammesse al collegamento anche se non siano state presentate in altre circoscrizioni.

« La dichiarazione di collegamento deve essere effettuata, con atto autenticato da notaio, dal presidente o dal segretario ovvero dalla Direzione del partito, del gruppo o del movimento politico e depositata, entro le ore 16 del trentesimo giorno precedente quello della votazione, presso l'Ufficio centrale nazionale, costituito a termini dell'art. 15. Le dichiarazioni di collegamento fatte dai dirigenti centrali hanno effetto per tutte le liste e le candidature aventi lo stesso contrassegno.

« Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale. Quest'ultimo, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi ».

II. — Dopo il terzo comma dell'art. 54 del testo unico predetto sono inseriti i seguenti:

« L'Ufficio centrale circoscrizionale, determinata la cifra elettorale di ciascuna lista, la comunica all'Ufficio centrale nazionale, rimettendo un estratto del verbale a mezzo di corriere speciale. Indi procede alla determinazione della cifra individuale dei singoli candidati.

« L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali di tutte le circoscrizioni, determina il totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste e la cifra elettorale dei gruppi, costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste collegate nel medesimo gruppo.

« Nel caso in cui un gruppo di liste collegate abbia conseguito la metà più uno del totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste, l'Ufficio centrale nazionale assegna al gruppo 380 seggi. Procede, quindi, al riparto dei seggi nelle circoscrizioni e, a tal fine, divide la cifra elettorale del gruppo suddetto per 380, ottenendo il quoziente nazionale di maggioranza; successivamente determina il quoziente nazionale di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di tutte le altre liste per 209.

« L'Ufficio divide, quindi, il totale dei voti riportati in ciascuna circoscrizione dalle liste del gruppo di maggioranza per il quoziente nazionale di maggioranza, ottenendo l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste del gruppo suddetto. Analogamente determina l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione a tutte le altre liste. Moltiplica, poi, ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma dei due indici. Quello dei due quozienti ottenuti che contenga una cifra decimale superiore a 50, è arrotondato all'unità superiore; qualora la cifra decimale sia uguale a 50, il seggio rimasto da attribuire viene assegnato alle liste del gruppo di maggioranza o a quelle di minoranza che abbiano ottenuto nella circoscrizione complessivamente il maggior numero di voti; a parità di voti, è attribuito mediante sorteggio.

« Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni al gruppo delle liste di maggioranza corrisponda a 380 e, qualora sia inferiore, assegna la differenza dei seggi al gruppo delle liste di maggioranza di quelle circoscrizioni nelle quali le cifre decimali degli indici per l'attribuzione dei seggi siano risultate più prossime a 50, detraendo altrettanti seggi dal numero di quelli che, a norma del comma precedente, avrebbero dovuto essere assegnati alle liste di minoranza della circoscrizione medesima. Analogamente procede nel caso in cui il numero dei seggi assegnati alle liste di minoranza sia inferiore a 209.

« Eseguite tali operazioni, l'Ufficio centrale nazionale procede al riparto proporzionale dei seggi tra le singole liste e a tal fine:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, costituita dalla somma delle cifre elettorali di tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

2) attribuisce, quindi, a ciascuna delle liste del gruppo di maggioranza tanti seggi quante volte il quoziente nazionale di maggioranza risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista; i seggi eventualmente restanti sono attribuiti alle liste del gruppo per le quali la divisione abbia dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Con le stesse modalità procede alla ripartizione dei seggi spettanti alle liste di minoranza;

3) determina, infine, la graduatoria delle liste di maggioranza e quella delle liste di minoranza, disponendole in ordine crescente secondo le rispettive cifre elettorali nazionali.

« Successivamente l'Ufficio procede alla assegnazione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste e, a tal fine, effettua le seguenti operazioni:

1) determina il quoziente circoscrizionale di maggioranza, dividendo il totale delle cifre elettorali delle liste del gruppo di maggioranza per il numero dei seggi assegnati al gruppo medesimo nella circoscrizione;

2) divide la cifra elettorale di ciascuna lista del gruppo per il quoziente suddetto ed ottiene l'indice per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista;

3) assegna a ciascuna lista i seggi rispondenti alla parte intera degli indici conseguiti dalla lista nelle varie circoscrizioni e controlla se la somma di tali seggi non superi il numero dei seggi spettanti alla lista ai sensi del n. 2 del comma precedente;

4) dispone secondo una graduatoria decrescente, per ciascuna lista, le cifre decimali degli indici da essa ottenuti in ogni singola circoscrizione. A parità di cifre decimali precede quella che si riferisce ad un quoziente circoscrizionale maggiore;

5) qualora una lista, con l'assegnazione di cui al n. 3 del presente comma, superi il numero dei seggi ad essa attribuiti ai sensi del n. 2 del comma precedente, l'Ufficio toglie successivamente a tale lista un seggio in ciascuna delle circoscrizioni ove la lista stessa ha conseguito le minori cifre decimali;

6) qualora, invece, con l'assegnazione precedente, una lista non abbia ottenuto il numero dei seggi ad essa spettanti e sino a che tale numero non venga raggiunto, l'Ufficio proclama eletti, in collegio unico nazionale, i candidati della lista medesima che, in ciascuna delle circoscrizioni a cui si riferiscono le maggiori cifre decimali della graduatoria anzidetta, abbiano conseguito la più alta cifra individuale tra i candidati che non risultino già eletti a seguito dell'assegnazione di seggi di cui al precedente n. 3.

Esaurita la graduatoria delle cifre decimali, se il numero dei seggi spettanti non risulta ancora raggiunto, l'Ufficio proclama successivamente eletti, sempre in collegio unico nazionale, i candidati che hanno conseguito la più alta cifra individuale nelle circoscrizioni ove la lista ha ottenuto il maggior numero di voti, sino a raggiungere il numero dei seggi attribuiti alla lista.

« L'Ufficio procede, quindi, con le stesse modalità, all'assegnazione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti a tutte le altre liste non facenti parte del gruppo di maggioranza.

« Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale nazionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali, mediante invio a mezzo di corriere speciale di un estratto del verbale, il numero dei seggi spettante alle singole liste della circoscrizione e il numero e la lista dei candidati della circoscrizione che risultano eletti in collegio unico nazionale.

« Qualora nessun gruppo di liste collegate abbia conseguito la metà più uno del totale dei voti validi ovvero se un gruppo di liste, per i voti riportati, abbia diritto proporzionalmente ad un numero di seggi non inferiore a 380, l'Ufficio centrale nazionale ne dà notizia agli Uffici centrali circoscrizionali, i quali procedono al riparto proporzionale dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione tra tutte le liste della circoscrizione stessa secondo le modalità stabilite nei comma seguenti ».

III. — L'art 59 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale nazionale divide la somma dei voti residuati delle liste che hanno raggiunto il quoziente in almeno una circoscrizione per il numero dei seggi rimasti da assegnare, ottenendo il quoziente elettorale per il Collegio unico nazionale.

« Determina, quindi, per ciascun gruppo di liste aventi lo stesso contrassegno, la somma dei voti residuati delle liste medesime e divide tale somma per il quoziente di cui al comma precedente, ottenendo il numero dei seggi da assegnare al gruppo. I seggi restanti sono attribuiti a quei gruppi per i quali la divisione abbia dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quel gruppo che abbia maggiori voti residuati.

« Successivamente l'Ufficio centrale nazionale procede alla formazione, per ogni gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno, di una graduatoria in cui colloca, per ciascuna circoscrizione, l'eletto che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, disponendo i singoli eletti in ordine decrescente secondo le rispettive cifre individuali; proclama, quindi, eletti per il Collegio unico nazionale i primi di ciascuna graduatoria fino a concorrenza del numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo a' termini del comma precedente.

« Si applica, infine, anche per questi eletti il disposto dell'art. 57 ».

IV — Per la elezione uninominale nel Collegio « Valle d'Aosta » rimangono in vigore le norme previste nel titolo VI del testo unico predetto, salvo quelle che riguardano il ballottaggio. Ai fini della determinazione della maggioranza prevista dal quarto comma del pun-

to II della presente legge, nonchè della cifra elettorale dei gruppi, si tiene conto esclusivamente dei voti riportati dai candidati nella prima votazione.

V. — Il numero dei componenti la Camera dei Deputati, determinato in base alla popolazione residente al 4 novembre 1951, secondo i dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica, è di 590.

La tabella *A* allegata al testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, nella parte relativa all'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Tabella relativa all'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni

Collegio			seggi assegnati n.
Collegio	I	seggi assegnati	n. 28
»	II	»	» 16
»	III	»	» 19
»	IV	»	» 38
»	V	»	» 15
»	VI	»	» 19
»	VII	»	» 10
»	VIII	»	» 9
»	IX	»	» 29
»	X	»	» 17
»	XI	»	» 15
»	XII	»	» 25
»	XIII	»	» 20
»	XIV	»	» 14
»	XV	»	» 15
»	XVI	»	» 10
»	XVII	»	» 17
»	XVIII	»	» 12
»	XIX	»	» 40
»	XX	»	» 16
»	XXI	»	» 5
»	XXII	»	» 33
»	XXIII	»	» 21
»	XXIV	»	» 23
»	XXV	»	» 17
»	XXVI	»	» 8
»	XXVII	»	» 26
»	XXVIII	»	» 28
»	XXIX	»	» 28
»	XXX	»	» 16
»	XXXI	»	» 1
		Totale :	n. 590

Visto, il Ministro per l'interno
SCELBA

LEGGE 28 febbraio 1953, n. **149.**

Disposizioni relative alla previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta al contributo di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 264, e alle successive disposizioni legislative e regolamentari relative al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo, è dovuto un contributo temporaneo straordinario nella misura del 2,37 per cento delle retribuzioni del personale suddetto.

Tale contributo è destinato:

a) alla copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni contributive, relativamente agli anni 1945, 1946, 1947, nelle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia del personale iscritto al Fondo di previdenza ai sensi del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908;

b) alla copertura dell'onere per la sistemazione delle posizioni contributive, relative agli stessi anni, nelle assicurazioni miste sulla vita, nonchè alla copertura del maggior onere a carico del Fondo di integrazione di cui all'art. 34 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato dall'art. 4 del decreto Presidenziale 1° luglio 1948, n. 1134, derivante dalla corresponsione delle indennità di anzianità del personale medesimo, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 31 dicembre 1950, nella misura stabilita nel vigente accordo nazionale collettivo di lavoro per la categoria.

Art. 2.

Per il periodo dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1955, il contributo predetto è ripartito in ragione dell'1,34 per cento a copertura degli oneri di cui alla lettera *a*), e dell'1,03 per cento a copertura degli oneri di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1.

Per il periodo dal 1° gennaio 1956 in poi, il contributo è assegnato, in ragione dell'intera aliquota del 2,37 per cento, a copertura degli oneri di cui alla predetta lettera *b*).

Art. 3.

Il contributo straordinario di cui al precedente art. 1 è a carico dei datori di lavoro e, per quanto concerne il pagamento di esso, si applicano le norme di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, e successive disposizioni.

Il contributo stesso è dovuto per la durata di otto anni. Tuttavia ove prima del decorso di tale periodo siano raggiunti gli scopi di cui al secondo comma del predetto art. 1, il contributo straordinario cessa di essere dovuto. In tal caso, la raggiunta copertura degli oneri, cui il contributo è destinato, è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'art. 1 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952.
Dalla stessa data cessano di aver vigore le disposizioni della legge 23 dicembre 1949, n. 953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — ZOLI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 11 marzo 1953, n. **150.**

Delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a trasferire alle Provincie, ai Comuni ed agli altri Enti locali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, funzioni dello Stato d'interesse esclusivamente locale, per le seguenti materie: assistenza, igiene e sanità; amministrazione degli istituti di istruzione post-elementare e di istruzione artigiana e professionale; istituzioni culturali provinciali e comunali; antichità, belle arti e tutela del paesaggio; agricoltura, bonifica e colonizzazione, economia montana, usi civici, consorterie, promiscuità per condomini agrari e forestali; industria, commercio, artigianato, turismo, disciplina dei prezzi dei generi alimentari; caccia e pesca; lavori pubblici; utilizzazione delle acque pubbliche e del demanio marittimo; trasporti su strada, filovie e funivie.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è costituita una Commissione consultiva composta di:

a) sei deputati e sei senatori, designati dai Presidenti delle rispettive Camere;

b) due membri designati dalla Presidenza del Consiglio;

c) un membro designato dal Ministero dell'interno;

d) un membro designato del Ministero del tesoro;

e) un membro designato dal Ministero delle finanze;

f) un membro designato dal Presidente del Consiglio di Stato;

g) un membro designato dal Presidente della Corte dei conti;

h) due membri designati dall'Associazione dei comuni;

i) due membri designati dall'Unione delle provincie;

l) un membro designato dall'Associazione nazionale enti assistenziali;

m) un membro designato dall'Unione delle camere di commercio.

Alla Commissione è aggregato di volta in volta un membro designato dal Ministero nella cui competenza rientra la materia sottoposta all'esame della Commissione.

La Commissione elegge tra i suoi membri parlamentari un presidente, un vicepresidente ed un segretario.

Per le funzioni di segreteria possono essere temporaneamente distaccati presso la Commissione non più di tre funzionari di grado non superiore al 6°.

Art. 3.

La Commissione prevista dall'articolo precedente esprimerà il suo parere sugli schemi di decreti legislativi che le verranno sottoposti dalla Presidenza del Consiglio, intesi i Ministeri interessati, ai fini indicati nell'art. 1.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri interessati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Le norme delegate dovranno tendere a decentrare agli Enti indicati nell'art. 1 funzioni statali di interesse esclusivamente locale delle quali non si ritenga essenziale l'esplicazione da parte di organi dell'Amministrazione diretta dello Stato, e per le quali l'attribuzione ad organi degli Enti locali permetta una più appropriata valutazione degli interessi pubblici ed un più sollecito loro soddisfacimento, consentendo l'eliminazione di non necessarie formalità di procedure ed agevolando i contatti tra l'Amministrazione ed i privati interessati.

Nelle norme delegate potranno essere fissate direttive di carattere generale per l'esercizio, da parte degli Enti di cui all'art. 1, delle funzioni loro attribuite colle norme stesse. Le norme delegate potranno altresì consentire che ulteriori direttive obbligatorie di carattere generale per gli Enti medesimi abbiano ad essere impartite, con determinate modalità, da parte del Governo della Repubblica.

Nelle norme medesime dovranno essere determinati gli organi dello Stato cui spetta la vigilanza per accertare l'adempimento, da parte degli Enti di cui all'art. 1, delle attribuzioni loro deferite. Nessuna innovazione può essere apportata per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli Enti locali e sugli Enti a carattere nazionale, interregionali o interprovinciali.

Qualora il trasferimento delle funzioni implichi un onere finanziario per gli Enti, cui esse sono trasferite, le norme delegate indicheranno, senza ulteriori aggravi per i loro bilanci, i mezzi per fare fronte alle spese relative, e, ove occorra, le modalità di esercizio, da parte delle Ragionerie istituite presso i Ministeri, delle funzioni loro demandate dalle disposizioni in vigore.

Art. 5.

Le norme delegate da emanarsi a' sensi della presente legge potranno essere modificate, attuandosi l'ordinamento regionale, dalle leggi che la Regione emetterà, nei limiti della sua competenza, per la disciplina delle deleghe previste dall'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione.

Art. 6.

Con le medesime modalità stabilite dalla presente legge potrà essere disposto il decentramento agli Enti di cui all'art. 1 dell'esercizio di funzioni proprie di Enti pubblici di carattere nazionale.

Le relative proposte saranno sottoposte alla Commissione consultiva, istituita con l'art. 2, dalla Presidenza del Consiglio, intesi i Ministeri che esercitano la vigilanza o il controllo sugli Enti medesimi e gli organi deliberanti degli stessi.

Il Governo apporterà agli statuti degli Enti suddetti le modifiche necessarie per l'attuazione di quanto disposto con le norme da emanarsi in base al presente articolo.

Colle norme delegate saranno stabilite le modalità per l'assunzione, a carico degli Enti di carattere nazionale di cui al primo comma, delle spese relative all'esercizio delle funzioni trasferite.

Art. 7.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Amministrazioni provinciali e comunali e degli altri Enti locali continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.

Nei singoli decreti previsti nell'art. 3 potranno prevedersi applicazioni e comandi di personale degli Enti, con prefissione degli organi cui spetta la competenza a provvedervi.

Allo stesso modo potranno prevedersi applicazioni e comandi di personale delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 8.

Con le modalità stabilite dalla presente legge, ed entro lo stesso termine di un anno, potrà essere altresì disposto il decentramento ad organi periferici, regionali, provinciali, distrettuali o con minore circoscrizione, di attribuzioni che, secondo le leggi vigenti, spettano agli organi centrali delle Amministrazioni dello Stato, conferendosi carattere definitivo a provvedimenti emessi dagli organi periferici e sostituendosi il parere e i controlli di organi locali ai pareri e ai controlli da parte di organi centrali previsti dalle leggi in vigore.

Il decentramento dovrà disporsi in modo da conferire all'Amministrazione una struttura organica e da attuare al tempo stesso l'ammodernamento dei servizi e degli uffici, lo snellimento e l'acceleramento delle procedure e l'attribuzione di larghi poteri deliberativi agli organi periferici.

Resta esclusa ogni possibilità di aumento del numero complessivo dei dipendenti dell'Amministrazione.

Si applica anche per l'attuazione di questo decentramento quanto è stabilito nell'art. 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 13 marzo 1953, n. 151.

Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità di bilancio destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi di contenuto particolare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino a tutto l'esercizio 1952-53, dal totale delle entrate accertate in ciascun esercizio sarà detratta una somma pari all'onere finanziario complessivo previsto dai disegni di legge non ancora approvati al termine dell'esercizio, ma già presentati al Parlamento, con copertura della relativa spesa a carico delle disponibilità recate dalle « Variazioni allo stato di previsione » e dal capitolo « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Tale somma sarà portata in aumento della previsione di entrata per l'esercizio immediatamente successivo ed iscritta nella categoria delle « entrate effettive » o nella categoria delle entrate « movimento di capitali », a seconda della categoria d'incidenza della spesa, per essere destinata a copertura dell'onere finanziario dei disegni di legge suindicati.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di previsione dell'esercizio in scadenza e in quelli dell'esercizio successivo, le occorrenti variazioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 152.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Raffaele Arcangelo e Sant'Antonio di Padova, con sede in Torella dei Lombardi (Avellino).

N. 152. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Raffaele Arcangelo e Sant'Antonio di Padova, con sede in Torella dei Lombardi (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 98. — PALLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 360 del 28 marzo 1953. Prezzi dei pneumatici per autoveicoli industriali.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 360 del 28 marzo 1953, ha fissato come appresso, con decorrenza dal 30 marzo 1953, a modifica delle circolari n. 329 del 30 giugno 1952 e n. 337 del 1° settembre 1952, i prezzi massimi di vendita al consumo dei pneumatici per autoveicoli industriali, stabilendo altresì che, con l'applicazione del nuovo listino, sono ripristinate, nelle misure praticate nel mese di giugno 1950, le percentuali riguardanti gli sconti ed altri benefici concessi dai fabbricanti ai rivenditori e agli utenti, nonchè ad altre categorie di clienti.

Misure	Coperture			Camere d'aria in butile o in gomma naturale
	Normali	Veloce «Y» speciale	«Artiglio» «Neve S.G.»	
190-20	37,800	—	—	2.910
210-20	48.500	—	51.000	3.750
230-20	51.800	—	—	4.810
250-20	63.500	—	—	4.810
270-20	80.800	—	85.300	6.150
270-22	86.700	—	—	6.300
7,50-20	43.200	45.400	48.400	2.910
8,25-15	58.800	—	—	4.070
8,25-20	49.800	52.400	52.000	3.750
8,25-22	55.000	—	—	4.110
9,00-16	53.000	—	—	4.570
9,00-18	51.700	—	—	4.110
9,00-20	57.100	60.200	65.600	4.640
9,00-24	—	—	71.300	5.880
10,00-18	69.600	—	—	4.330
10,00-20	75.200	79.200	81.200	5.160
10,00-22	80.600	—	—	5.080
10,00-24	81.100	—	—	5.590
11,00-16	69.200	—	—	5.480
11,00-20	89.400	94.100	97.900	6.150
11,00-22	95.100	100.200	103.800	6 300
11,00-24	99.800	—	—	8.880
11,25-24 Tr. Str.	—	—	69.900	8.690
11,25-30	118.700	—	—	15 510
12,00-20	111.300	117.400	—	6.690
12,00-22	120.600	126.900	128.600	7.320
12,00-22 V. S.	—	127.900	—	7.320
12,00-24	127.300	—	135.900	8.880
13,00-20	142.300	149.800	—	9 200
13,00-24	171.500	—	—	16.180
14,00-20	164.100	—	—	9.720
23×5	20.100	—	—	2.290
30×5	27.700	—	29.500	2.390
25×6	27.800	—	—	2 890
28×6	30.200	31.800	—	2.950
32×6	36.700	38.900	40.300	3.000
7,00-20/32×6	37.400	39.400	—	3.000
33×6½	41.000	—	—	3.000
36×6	41.800	—	—	3.450
34×7	47.600	50.000	52.400	4.020
7,50-20/34×7	47.600	50 000	52.400	4.020
36×7	53.100	—	—	4.110
38×7	53.400	—	—	4.400
8,25-20/35×7½	56.200	57 200	—	4.330

Misure	Coperture			Camere d'aria in butile o in gomma naturale
	Normali	Veloce «Y» speciale	«Artiglio» «Neve .G.»	
36×8	63.400	66.700	69.500	4.640
9,00-20/36×8	71 100	—	—	4.640
38×8	68.800	—	—	4.720
40×8	75.200	—	83.700	5.290
38×9	92.200	—	101.000	5.420
10,00-20/38×9	92.200	—	—	5.420
42×9	100.200	—	105.500	6.740
50×9	—	—	147.000	12.350
58×9 L.	106.500	—	—	12.350
30×9½	96.200	101.100	—	6.150
11,00-20/39×9½	96.200	—	—	6.150
42×10	127 100	—	—	7.320
12,00-22/42×10	127 100	—	—	7.320
44×10	134.400	—	—	8 770
12,00-24/44×10	134.400	—	—	8.770
Tipo Metalic				
A. 20	42,500	—	—	4.020
B. 20	53.500	—	—	4.330
C. 20	60.500	—	—	4.640
D. 20	83.700	92.200	—	5.160
E. 20	92.600	104.600	—	6.150
F 20	111.300	120.400	—	6.690
G. 20	152.000	—	—	8.620
E. 22	103.800	112.200	—	6.300
F 22	124.300	—	—	7.320
E. 24	107.200	—	—	8.030

(1566)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di pesca nel bacino artificiale di Pieve di Cadore (Belluno)

Nel bacino artificiale di Pieve di Cadore la pesca, ad eccezione di quella esercitata con la canna dalla riva, è vietata fino alle ore 12 del 15 gennaio 1956.

La Sezione provinciale della Federazione italiana della pesca sportiva provvederà a delimitare tale bacino mediante l'apposizione di tabelle ben visibili portanti la scritta « Divieto di pesca Pesca con la sola canna esercitata dalla riva ».

Il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(1436)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Società Laboratorio Analisi Metalli Preziosi (L.A.M.P.), rappresentata da Guazzotti Bartolomeo fu Giuseppe già esercente in Alessandria.

Tali marchi recavano il n. 402-AL.

(1437)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 marzo 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	635,25
» Firenze	624,90	633 —
» Genova	624,90	635 —
» Milano	624,92	635,75
» Napoli	624,90	635 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,90	635,875
» Torino	624,90	636 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	638 —

Media dei titoli del 30 marzo 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,975
Id. 3,50 % 1902	62,95
Id. 3 % lordo	74,50
Id. 5 % 1935	95,375
Redimibile 3,50 % 1934	80,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,25
Id. 5 % 1936	91,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,175

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 30 marzo 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,91
1 dollaro canadese	» 635,81

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1951.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1951, registro n. 10, foglio n. 109, modificato con il decreto Ministeriale 10 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1952, registro n. 10, foglio numero 382, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Considerato che i ventotto posti messi a concorso con il suddetto decreto sono ripartiti fra le varie specializzazioni degli Istituti di sperimentazione agraria, e che per ogni specializzazione il conferimento dei relativi posti dev'essere fatto mediante separato procedimento e distinte prove d'esame;

Decreta:

Le prove scritta e pratica della specializzazione in entomologia agraria del concorso a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*), bandito con i decreti citati nelle premesse, avranno luogo in Roma, nella sede di questo Ministero, in via XX Settembre, nei giorni 10 e 11 aprile 1953, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle Foreste.

Roma, addì 24 marzo 1953

Il Ministro: FANFANI

(1574)

PREFETTURA DI FOGGIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 23600 del 14 luglio 1952, col quale venivano assegnate le condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Visto che la condotta del comune di Poggio Imperiale si è resa vacante per rinunzia di alcuni candidati;

Ritenuto, pertanto, la necessità di provvedere alla assegnazione di detta condotta secondo l'ordine di preferenza a suo tempo indicato dai concorrenti;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Testa Michelino fu Antonio è assegnato alla condotta medica del comune di Poggio Imperiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Poggio Imperiale.

Foggia, addì 7 marzo 1953

p. *Il prefetto*: DESSENA

(1354)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.